



ESENTE

13049/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADRIANA DORONZO

- Presidente -

CONTRIBUTI
PREVIDENZA

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Rel. Consigliere -

Ud. 03/12/2019 -
CC

Dott. ROBERTO RIVERSO

- Consigliere -

R.G.N. 6064/2019

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Cea 13049
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6064-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso
dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE
DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

- ricorrente -

contro

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI N. 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO
RODINO' DI MIGLIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
LORENZO ZAMPAGLIONE;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 862/2018 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata l'08/08/2018;

12

1455
R

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO CHE

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza dell'8/8/2018, confermava la sentenza di primo grado che, nel decidere su domanda dell'avv. _____, introdotta in reazione ad una nota dell'I.N.P.S. contenente una pretesa del pagamento del dovuto a titolo di contribuzione per la Gestione Separata in relazione all'esercizio 2006, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente e dichiarato che nulla era dovuto all'Inps perché estinto il credito contributivo;

la Corte territoriale sottolineava che in materia previdenziale trovava applicazione il principio sancito dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che il termine per il pagamento dei contributi era il 18 giugno 2007, stante il richiamo della disciplina ai termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sicché al momento della ricezione della nota dell'Inps da parte della Castagna (19 giugno 2012) era decorso il termine prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 l. n. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi;

_____ ha resistito con controricorso, illustrato mediante memorie;



CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo l'Inps adduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, commi 26 - 31 l. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella l.111/2011, dell'art. 53 D.P.R. 917/1986, modificato dal d.lgs. 344/2003, degli artt. 10, 11 e 22 l. 576/1980, dell'art. 21 c. 10 l. 247/2012, osservando che era pacifico tra le parti che la _____, nell'anno 2006, era iscritta all'albo degli avvocati e svolgeva attività professionale dalla quale ricavava un reddito inferiore al limite previsto per il sorgere dell'obbligo di iscrizione alla cassa forense, reddito sul quale doveva versare contribuzione alla gestione separata, posto che era conseguente all'esercizio di lavoro autonomo non assoggettato ad alcuna contribuzione, per non essere sorto per quell'anno il relativo obbligo di iscrizione alla cassa forense;

con il secondo motivo l'Istituto adduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2 commi 26-31 l. 8 agosto 1995 n. 335 osservando che, stando alla disciplina legislativa, il contributo alla gestione separata dai lavoratori autonomi abituali, ancorchè non esclusivi (ex art. 49 c. 1 DPR 917/1986) non è fisso, nel senso che non è dovuto ogni anno per il solo fatto che vi è iscrizione alla detta forma di assicurazione previdenziale, ma è variabile, cioè dovuto solo se per effetto dell'esercizio dell'attività lavorativa da cui sorge l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si è conseguito un reddito, che è condizione dell'esistenza dell'obbligazione contributiva e base imponibile per il calcolo dei contributi, sicché l'ente assume contezza della sussistenza del suo diritto solo dopo che è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e, non potendo antecedentemente alla scadenza di detto termine esercitare tale diritto, non può iniziare a decorrere la prescrizione;



il secondo motivo, da esaminare preliminarmente nell'ordine logico, è privo di fondamento;

questa Corte ha avuto modo di affermare che «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo» (Cass. n. 27950 del 31/10/2018, conforme Cass. n. 19403 del 18/07/2019);

si è affermato, infatti, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935), valendo la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario si determina una difficoltà di mero fatto rispetto

BE

all'accertamento dei diritti contributivi, il cui elemento costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge;

una volta accertato, in base al ragionamento che precede, il maturarsi del termine prescrizionale previsto dall'art. 3 comma 9 l. n. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale (decorso tra il 18 giugno 2007, termine per il pagamento dei contributi e il 19 giugno 2012, momento della ricezione della nota dell'Inps), il ricorso va rigettato, in difformità rispetto alla proposta, rendendosi superfluo, in ragione dell'estinzione della pretesa, l'esame di ogni altra censura;

l'alternarsi di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione (si veda per tutte, in senso difforme alla decisione oggi assunta, Cass. 7836/2016), giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.12.2019.

IL PRESIDENTE

Adriana Doronzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

30 GIU. 2020



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

Cinzia Di Prima

Adriana Doronzo